


COMUNE DI CISLAGO — PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE 104 DEL 14/06/2014

 [X] Comunicata ai Capigruppo Consiliari
 ai sensi dell'art.135 del D. Lvo N.267/00

 in data **1 LUG. 2014**

 Prot. n. **7578**
**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA GIUNTA COMUNALE N.104 DEL 14/06/2014**
OGGETTO:
**APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA ALL'AMBITO B/SU DEL P.G.T. -
 PROPRIETA' LA MERIDIANA S.R.L.**

L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di giugno alle ore 12.30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome		Presente
1.	BISCELLA LUCIANO - Sindaco	Si
2.	GRISSETTI PIERPAOLO - Vice Sindaco	Si
3.	PACCHIONI DEBORA - Assessore	Si
4.	GALLI LORENZO - Assessore	Si
5.	FRANCO CLAUDIO - Assessore	Si
Totale Presenti:		5
Totale Assenti:		0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale QUAGLIOTTI dr. ANGELO .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BISCELLA LUCIANO - Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERA G.C. N. 104 DEL 14/06/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA ALL'AMBITO B/SU DEL P.G.T. – PROPRIETA' LA MERIDIANA S.R.L..

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Cislago è dotato di Piano di Governo del Territorio – P.G.T., adottato con delibera di C.C. n. 29 del 30/07/2010, successivamente approvato con delibera di C.C. n. 2 del 26/01/2011, vigente dal 11/05/2011 a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 19 – serie avvisi e concorsi;
- la zona classificata per servizi urbani di ristrutturazione e completamento – zona B/SU①, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 29 – 30 – 49 delle N.T.A. del vigente P.G.T. per essere attuata è subordinata alla predisposizione delle documentazione prevista dall'art. 29.8 delle N.T.A. del vigente P.G.T.;
- con delibera di C.C. n. 3 del 30/03/2012, è stato approvato in via preliminare lo Schema Generale e “concordato” redatto dall'Arch. Aldo Redaelli di Sovico e trasmesso in data 23/03/2012, prot. n. 4342 e che lo stesso è stato approvato definitivamente con delibera di C.C. n. 26 del 27/07/2012;

Ciò premesso, atteso che con delibera di C.C. n. 4 del 25/03/2013 si è proceduto ad integrare lo schema generale di cui all'art. 29.8 delle N.T.A. per ambito B/SU① del Piano di Governo del Territorio e relativa convenzione;

Considerato che in detta delibera veniva precisato che sia lo Schema Generale che lo schema di convenzione devono essere intesi come schemi tipo da utilizzarsi per tutte le zone B/SU, demandando alla Giunta Comunale la competenza, nel rispetto dell'impostazione generale, per l'inserimento di eventuali adeguamenti tecnici;

Tenuto conto che agli atti del Servizio Tecnico comunale è stata presentata una richiesta di Permesso di Costruire convenzionato per la realizzazione di quanto previsto con pratica edilizia n. 25/2014 del 21/02/2014 - prot. n. 2354 e che la definizione della stessa è subordinata alla sottoscrizione della convenzione prevista per le zone BS/U, con la quale vengono definiti gli obblighi a carico del soggetto attuatore consistenti nella:

- monetizzazione delle aree a standard a seguito del cambio di destinazione proposto;
- sottoscrizione della convenzione per l'asservimento di aree ad uso pubblico;
- sistemazione dell'area prevista ad uso pubblico;
- definizione dei contributi relativi al permesso di costruire;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della bozza di convenzione allegata, redatta di concerto tra il Servizio Tecnico comunale e la proprietà;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;



Vista la L.R. n. 12 dell'11/03/2005 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di prendere atto di quanto stabilito con delibera di C.C. n. 4 del 25/03/2013 con la quale viene demandata alla Giunta Comunale la competenza per la definizione delle convenzioni nell'ambito BSU1, nel rispetto dell'impostazione generale, per l'inserimento di eventuali adeguamenti tecnici;
- 3) Di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto e redatta dalla Proprietà, ridefinita con il Servizio Tecnico comunale, con la quale sono definiti gli obblighi a carico del Soggetto Attuatore a seguito di quanto previsto con pratica edilizia n. 25/2014 del 21/02/2014 - prot. n. 2354, consistenti nella:
 - monetizzazione delle aree a standard a seguito del cambio di destinazione proposto;
 - sottoscrizione della convenzione per l'asservimento della aree di uso pubblico;
 - sistemazione dell'area prevista ad uso pubblico;
 - definizione dei contributi relativi al permesso di costruire;
- 4) Di prendere atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale e di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;
- 5) Di dare atto che formano parte integrante della presente deliberazione:
 - il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico;
 - il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;
 - la bozza di convenzione;(n. 3 allegati).

Di seguito unanime:

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma- del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 104 DEL 14 GIU. 2014

Proposta del Servizio Tecnico alla Giunta Comunale, per deliberare sul seguente oggetto:

“OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA ALL'AMBITO B/SU DEL P.G.T. – PROPRIETA' LA MERIDIANA S.R.L..”

PARERE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Geom. Burattin Stefano del Servizio Tecnico Comunale, responsabile del procedimento di che trattasi,

ESPRIME

sulla proposta di deliberazione in oggetto, **parere favorevole**, per quanto di competenza, in ordine alla responsabilità del procedimento di che trattasi.

Cislago, 05 GIU. 2014



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Stefano Burattin

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visto l'art. 49 - 1° comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Visto l'art. 76 dello Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 42 del 18/06/2011 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;
Viste le prescrizioni del Responsabile del Procedimento

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole.

Cislago, 05 GIU. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Gianluigi Limonta



COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 104 DEL 14/06/2014

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E DI RAGIONERIA

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 76 del vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 2 e l'art. 4 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, parte seconda;

VISTO il Decreto Sindacale n. 130 del 11.12.2012 di nomina a Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la proposta alla Giunta Comunale del Servizio Tecnico ad oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA ALL'AMBITO B/SU DEL PGT - PROPRIETA'
LA MERIDIANA SRL.-

E S P R I M E

parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta deliberativa di che trattasi.

Cislago, 6 giugno 2014



La Responsabile del Servizio Finanziario
(Cozzi Dott.ssa Giuseppina)



Comune di Cislago – Convenzione intervento _____

BOZZA DI CONVENZIONE

Per l'attuazione del Permesso di Costruire n. _____ del _____ prot. n. _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in _____

avanti a me Dottor ALESSIO MICHELE CHIAMBRETTI, Notaio in Saronno, iscritto al Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i Signori:

LIMONTA GIANLUIGI, nato a Seregno il 29 novembre 1949 e domiciliato per la carica in Cislago, Piazza Enrico Toti 1 il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del COMUNE DI CISLAGO con sede in Cislago, Piazza Enrico Toti 1, codice fiscale 00308220128 in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 6 aprile 2013, divenuta esecutiva a' sensi di Legge, il cui verbale, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A", nonchè in forza di Determina n. 41 del 30 aprile 2013 che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

di seguito denominato "Comune"

PIGOZZI GIANCARLO, nato a Cislago il 25 giugno 1934 e domiciliato per la carica in Milano, Galleria San Babila 4/A, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della Società LA MERIDIANA SRL con sede in Milano, Galleria San Babila 4/A, capitale sociale di euro 93.600,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08055300159 e iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano al n. 1200377 Repertorio Economico Amministrativo, munito degli occorrenti poteri in forza di statuto;

di seguito denominato "Soggetto Attuatore".

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premettono

- che la Società LA MERIDIANA SRL è proprietaria dei seguenti immobili in Comune Amministrativo di Cislago, Sezione Censuaria di Cislago, identificati al Catasto Fabbricati come segue:

- sezione CI foglio 8 (otto), mappale 3593 sub. 12, (tremilacinquecentonovantatre subalterno dodici), Via Cesare Battisti n. 1357 P.T., categoria D/1, rendita euro 1.713,00;

- sezione CI foglio 8 (otto), mappale 3593 sub. 59, (tremilacinquecentonovantatre subalterno cinquantaquattro), Via Cesare Battisti n. 1511 P.T., categoria D/1, rendita euro 9.420,17;

aventi una superficie complessiva di 572,29 mq

- che detti immobili, in base al P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26 gennaio 2011, ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005, divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 15 maggio 2011, sono disciplinati come segue:

- Ambito di Trasformazione B/SU① per una superficie di mq 51.837,81 + 1.552,00 = 53.389,81;

In relazione ai disposti della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. (successive modifiche ed integrazioni) oltre alle disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione vigenti, sono calcolate le seguenti quantità di standard minimo richiesto a fronte di cambio d'uso da produttivo a terziario/commerciale del suddetto immobile.

Standard minimo richiesto

- Standard-parcheggi U1^ (Urbanizzazione primaria)

50% dell'80% x 249,07 = 99,63 mq

- Aree private da asservire in perpetuo ad uso pubblico (urbanizzazioni di pertinenza)

50% dell'80% x 249,07 = 99,63 mq

- Monetizzazioni

249,07 x 50% dell'80% = 99,63 mq

Art. 7) Asservimento a uso pubblico e monetizzazioni

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 punto 2) dello Schema Generale e Concordato di cui all'articolo 29.8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio per l'ambito di trasformazione B/SU 1, la monetizzazione delle aree è prevista solo in caso di cambio di destinazione d'uso, pertanto, viene asservita alla proprietà l'area nella consistenza in cui si trova in quanto per le destinazioni già definite di tipo terziario-servizi non si prevede alcuna monetizzazione.

La Società LA MERIDIANA SRL, come sopra rappresentata, si obbliga per sé o aventi causa ad asservire a uso pubblico la sua quota parte delle aree identificate nella tavola n. 5 in tinta arancione per un totale di 99,89 mq.

Essendo le aree asservite a uso pubblico in qualità di standard a parcheggi di Urbanizzazione Primaria, pari ad un totale di 99,89 mq, il Soggetto Attuatore, come sopra rappresentato, si impegna a monetizzare, ai sensi dell'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 60 e successive modifiche e integrazioni, contestualmente alla firma della presente convenzione, la somma di euro 10.760,04 pari a 99,63 mq x 50% dell'80% x €/mq 108,00.

Il Soggetto Attuatore, come sopra rappresentato, garantisce sin d'ora la provenienza delle aree oggetto della presente clausola e la loro libertà da servitù, pesi, ipoteche, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli in genere, ad eccezione dei vincoli di destinazione urbanistica previsti per ognuna di esse, nonché l'avvenuta eventuale bonifica o messa in sicurezza, prima dell'utilizzazione edificatoria e della loro cessione al Comune.

Art. 8) Manutenzione e custodia delle aree cedute e asservite a uso pubblico

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per la buona conservazione delle aree asservite a uso pubblico rimarranno a carico del Soggetto Attuatore e suoi aventi causa e dovranno essere riportate negli atti di compravendita.

Dovrà essere posizionato un cartello con indicato l'orario di apertura del parcheggio, dalle 8:00 alle 20:00, e che dovrà riportare la dicitura "parcheggio ad uso pubblico".

Art. 9) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e relativo collaudo



Il Soggetto Attuatore, come sopra rappresentato, si impegna ad attrezzare le aree di proprietà da asservire a servitù perpetua di uso pubblico al fine di definirne l'utilizzo in modo conforme a quanto stabilito con l'approvazione dello "Schema Generale e Concordato".

La sistemazione delle aree di proprietà da asservire in perpetuo a uso pubblico dovrà avvenire entro il termine di validità del Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo garantendo in ogni caso l'esecuzione anticipata funzionale per assicurare l'agibilità degli edifici in progetto e previsti dal permesso di costruire.

Le opere dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni date dal Comune e collaudate a spese del Soggetto Attuatore da un tecnico abilitato.

Il collaudo dovrà avvenire, anche per lotti funzionali, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'eventuale ultimazione.

Il Comune, come sopra rappresentato, si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in sostituzione del Soggetto Attuatore e a spese dello stesso rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai regolamenti vigenti, quando esso non abbia provveduto tempestivamente alla loro esecuzione e il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore, in ogni caso, a tre mesi.

Art. 10) Oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione

Gli eventuali oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre al contributo sul costo di costruzione, saranno definiti con la presentazione delle singole pratiche edilizie riguardanti le restanti unità immobiliari di proprietà del Soggetto Attuatore, secondo le tariffe vigenti al momento della loro definizione.

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le tabelle comunali vigenti, approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29 settembre 2000, aggiornati con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 9 febbraio 2013, riferiti alla Pratica Edilizia 25/2014 del 21/02/2014 ammontano complessivamente a euro 20.036,53 (ventimilatrentasei/53) per cambio di destinazione da produttivo in commerciale

- di cui: oneri per urbanizzazione primaria euro 6.152,03 $((22,93-10,58) \times 249,07 \times 2)$;
- di cui: oneri per urbanizzazione secondaria euro 13.524,50 $((44,72-17,57) \times 249,07 \times 2)$.

Il Soggetto Attuatore, come sopra rappresentato, si impegna per sé e per i propri aventi causa a versare al momento della sottoscrizione della convenzione i contributi previsti (oneri di urbanizzazione e monetizzazioni aree).

Art. 11) Garanzie fidejussorie

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai precedenti articoli il Soggetto Attuatore, come sopra rappresentato, consegna al Comune di Cislago fideiussione n. ----- "a prima richiesta", con durata annuale e rinnovo automatico, rilasciata dalla BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA sede di Bergamo il ----- per un totale di euro 2.000,00 (duemila/00) in conseguenza degli impegni assunti all'art. 9 pari al valore delle opere di urbanizzazione.

La fideiussione di cui sopra è intesa tra le parti - e come da condizioni apposite contenute nei relativi contratti con la clausola a prima richiesta, con esclusione della proponibilità d'eccezioni da parte del Soggetto Attuatore e della BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, in caso di escussione della polizza da parte del Comune.

Il Soggetto Attuatore, come sopra rappresentato, si impegna a rinnovare e comunque a mantenere efficace tale fideiussione fino all'integrale assolvimento degli obblighi cui essa si riferisce.

TITOLO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 12) Condizioni per il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato o per l'efficacia di altro titolo abilitativo

Il rilascio dei Permessi di Costruire Convenzionati, ovvero l'efficacia di altro titolo abilitativo per le opere edilizie previste dalla presente convenzione è subordinato alla dimostrazione da parte dei richiedenti del rispetto di tutte le disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia di scarichi nella fognatura, nei corsi d'acqua e nel sottosuolo.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia d'inquinamento atmosferico, acustico e di illuminamento di cui alla Legge Regionale 27 marzo 2000 n. 17.

Art. 13) Durata della convenzione

La durata della convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1967 n. 765, è stabilita in anni cinque a decorrere dalla data odierna.

Art. 14) Spese

Tutte le spese per il collaudo tecnico e amministrativo delle opere, i diritti di rogito per la stipula dell'atto e gli oneri fiscali relativi e conseguenti alla presente convenzione sono a totale carico del Soggetto Attuatore.

Art. 15) Obblighi in caso di trasferimento

Qualora il Soggetto Attuatore proceda ad alienazione degli immobili e/o delle aree oggetto del Programma di cui alla presente convenzione o di loro quota parte, dovrà trasmettere agli aventi causa tutti gli obblighi patrimoniali e non patrimoniali e gli oneri di cui alla presente convenzione.

Sia nell'ipotesi di alienazione dell'intero comprensorio, sia nell'ipotesi di alienazione di singole parti, il Soggetto Attuatore e i suoi aventi causa, a qualsiasi titolo, resterà comunque solidalmente responsabile verso il Comune dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, salvo espressa liberatoria da parte del Comune.

Il Comune, come sopra rappresentato, fa sin d'ora espressa riserva d'azione ai sensi dell'articolo 1274 codice civile.

Art. 16) Efficacia delle obbligazioni

Tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione sono immediatamente efficaci per il Soggetto Attuatore e per i suoi aventi causa, mentre diverranno efficaci per il Comune di Cislago soltanto dopo la stipula della presente convenzione.

Art. 17) Trascrizione

di 106
i comparenti autorizzano la registrazione e la trascrizione del presente atto con rinuncia a ogni eventuale diritto di ipoteca legale, esonerando il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 18) Norma di rinvio e integrazioni in sede notarile

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

La presente convenzione potrà essere integrata e/o precisata in sede notarile, senza necessità di ulteriori e precedenti approvazioni, per tutto ciò che attiene all'identificazione catastale delle aree e/o puntualizzazioni di clausole e condizioni patrimoniali e fiscali a richiesta del notaio rogante.

Art. 19) Trattamento fiscale

Si chiede l'applicazione di ogni favorevole beneficio fiscale e, in particolare, dell'articolo 20 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 trattandosi di convenzione costituente presupposto indispensabile per il rilascio di Permessi di Costruire.

Art. 20) Trattamento dati personali

I comparenti, dato atto di avere ricevuto da me Notaio l'informativa scritta, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, successive modifiche e integrazioni, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali e alla loro conservazione, per dare esecuzione al presente atto e per adempiere ai doveri di Legge.

Di quest'atto, io Notaio, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore ----- (-----), omessa la lettura degli allegati per concorde dispensa dei comparenti medesimi.

Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me, consta di n. ----- fogli dei quali occupa n. ----- facciate e parte della n. -----.

F.to: GIANLUIGI LIMONTA

PIGOZZI GIANCARLO

ALESSIO MICHELE CHIAMBRETTI - NOTAIO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to : BISCELLA LUCIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to : QUAGLIOTTI dr. ANGELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal - 1 LUG. 2014, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cislago, li - 1 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: QUAGLIOTTI dr. ANGELO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267,
in data _____

[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.


Cislago, li - 1 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: QUAGLIOTTI dr. ANGELO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Cislago, li - 1 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
QUAGLIOTTI dr. ANGELO



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 14/06/2014